

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, CASTELLACCIO, BARDI e CELIDONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1969

Nuova decorrenza della nomina in ruolo dei direttori didattici nominati per effetto del concorso denominato B/4 e bandito con decreti ministeriali 28 luglio 1948 e 25 luglio 1950

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame si ispira — sostanzialmente — alla necessità largamente avvertita di sanare certe situazioni di evidente sperequazione, determinatesi fra le varie categorie di candidati a concorsi a posti di direttore didattico delle scuole elementari, banditi nei primi anni del dopoguerra.

Infatti il concorso direttivo denominato B/4 fu bandito con decreto ministeriale 28 luglio 1948, riaperto con decreto ministeriale 25 luglio 1950, espletato nel 1956 (decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1956, registro 50, foglio 154).

Come si vede, tra il bando e l'espletamento del concorso, intercorsero ben otto anni. Intanto vennero espletati sollecitamente due concorsi per soli titoli e denominati A/1 e B/3, banditi contemporaneamente al concorso per esami e titoli denominato B/4, di cui al presente disegno di legge.

I vincitori di concorsi per soli titoli furono nominati in ruolo con la data del 1^a novembre 1954. Ne derivò un grave danno morale e materiale al gruppo dei candidati del concorso direttivo per esami denominato B/4; danno tuttora esistente e che è posto in evidenza dalla considerazione del lungo periodo di tempo (ben otto anni) intercorso dalla presentazione delle domande da parte dei candidati all'espletamento del concorso B/4, tempo in cui i suddetti candidati sostennero spese e sacrifici non indifferenti per la preparazione e per il continuo aggiornamento; mentre altri candidati entravano nel ruolo dei direttori didattici non solo senza sostenere alcun esame ma vi venivano immessi nel 1954 e cioè con notevole anticipo rispetto ai loro colleghi che superarono il concorso per esame B/4 e sebbene tutti i concorsi fossero stati banditi contemporaneamente.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con il presente disegno di legge si intende eliminare la sperequazione, normalizzando il fondamentale aspetto del problema amministrativo e didattico della scuola elementare e mirando a ristabilire, in maniera conclusiva, unità e uguaglianza di criteri fra i vari concorsi banditi contemporaneamente e tutti in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

In tal modo sarà completata l'opera iniziata con l'approvazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, eliminando trattamenti diversi dovuti, purtroppo, non solo ad una inspiegabile lungaggine nell'espletamento dei concorsi per esami ma anche ad errate applicazioni di alcuni articoli di decreti

legislativi emanati dal 1947 in poi e riguardanti lo stesso argomento.

Corre l'obbligo notare qui che molti direttori didattici immessi nel ruolo per effetto dei concorsi per esami e titoli denominati A/1 e B/4 non hanno necessità di beneficiare della presente legge in quanto nei loro confronti già da tempo è stata applicata la legge 8 dicembre 1956, n. 1429, oppure quella del 13 marzo 1958, n. 165, ottenendo la retrodatazione al 16 ottobre 1942, trattandosi di ex-combattenti e categorie assimilate ed essendo i predetti concorsi i primi del dopoguerra.

In base a tutte queste considerazioni, vi chiediamo, onorevoli senatori, di dare la vostra approvazione al seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Tutti i direttori didattici nominati in ruolo per effetto del concorso per esami e titoli denominato B/4 e che non abbiano beneficiato della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, oppure della legge 13 marzo 1958, n. 165, hanno diritto alla decorrenza di nomina ad ogni effetto giuridico e di carriera dal 1° novembre 1954.